

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1990

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione **BERNARDI**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Interventi per Roma, Capitale della Repubblica» (2471), risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati; approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 9, 10 e passim

ACQUAVIVA (PSI), relatore alle Commissioni riunite per la 8^a Commissione Pag. 8
BOSCO (DC) 10
CONTE, ministro per i problemi delle aree urbane 4, 5, 7
GOLFARI (DC), relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione 2, 5
6, e passim
PAGANI (PSDI) 10
SPECCHIA (MSI-DN) 10
VETERE (PCI) 13

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Interventi per Roma, Capitale della Repubblica**» (2471), risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati; approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica», risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati; già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 18 ottobre scorso.

Ricordo che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione del relatore per l'8^a Commissione, senatore Acquaviva.

Prego il senatore Golfari, relatore per la 13^a Commissione, di voler riferire alle Commissioni riunite sul disegno di legge.

GOLFARI, relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione. Signor Presidente, cercherò di svolgere una relazione più breve e anche meno celebrativa dell'avvenimento di quella che ha svolto il senatore Acquaviva, relazione che, tuttavia, non posso non condividere, nelle sue linee generali.

Il problema di Roma capitale è un problema realmente esistente, e del resto, se ve ne fosse stato bisogno, il vertice europeo dei giorni scorsi ha messo in luce le precarie condizioni della città. Non che la situazione di Milano o di altri centri urbani sia molto migliore, onorevole Ministro; tuttavia, non vi è dubbio che per la nostra, come per le altre capitali europee, esiste un carico di problemi ulteriori. Anche per le altre capitali, infatti, lo Stato interviene di solito con legislazioni speciali.

Avere una capitale moderna ed efficiente rappresenta un'esigenza irrinunciabile per un paese civile come l'Italia.

Gli obiettivi che il disegno di legge in esame si propone di raggiungere sono di ampio respiro e richiedono un grande impegno finanziario, amministrativo e politico.

È sufficiente leggere all'articolo 1, la lettera a): «realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonchè definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici

pubblici (...)» per rendersene conto. Questi impegni, da soli, basterebbero a «far tremare le vene e i polsi» a qualsiasi Ministro delle aree urbane.

Nelle successive lettere dell'articolo 1 per tutto il contesto urbanistico e l'assetto socio-economico della città si delineano una serie di obiettivi assai rilevanti ed adeguati a far fronte alla situazione esistente.

Tuttavia, per raggiungere gli obiettivi indicati, se si fa una stima corretta - e credo che il Governo lo abbia fatto - si dovrebbe prevedere una durata di interventi di qualche decennio, di 20-30 anni per essere precisi, ed un impegno finanziario di 2.000-3.000 miliardi. Si tratta, peraltro, di cifre di cui già si è parlato negli studi del comune di Roma.

A fronte di una serie di impegni così rilevanti, invece, il provvedimento stanziava meno di mille miliardi, più un centinaio di miliardi per le spese di cui all'articolo 9, relativo a disposizioni varie. Tuttavia il disegno di legge impegna i futuri bilanci dello Stato su questa materia a tempo indeterminato, in teoria fino all'esaurimento dei programmi, salvo ripensamenti di Parlamento e Governo.

Si apre in pratica un «rubinetto» permanente, in base alla legge di bilancio n. 468 del 1978, che offre la possibilità di considerare alcuni provvedimenti come leggi di spesa permanenti, e istituisce un fondo in tal senso per il problema di Roma capitale. Si tratta quindi di uno stanziamento che potrà essere alimentato anche negli anni a venire, a seconda delle esigenze che saranno ritenute necessarie dal Governo in sede propositiva e dal Parlamento in sede di approvazione.

Vorrei con questo sottolineare che lo stanziamento per Roma capitale non è una contribuzione *una tantum*, nè il provvedimento si configura, come altre volte è accaduto, come una legge per far fronte ad una emergenza, legge i cui finanziamenti si esauriscono nel giro di alcuni anni.

Il disegno di legge in esame introduce invece un sistema di finanziamenti permanente per una serie di obiettivi relativi alla città di Roma.

Vorrei ribadire ancora una volta che si tratta di un provvedimento importante, e forse non si è sbagliato ad enfatizzarne l'importanza.

Per quanto riguarda gli strumenti previsti, non direi che essi sono coerenti con la recente legge sulla riforma delle autonomie, come è stato da qualche parte affermato. Ho anche letto che questo sarebbe un provvedimento rispettoso dei principi dell'ordinamento: in realtà si tratta di una legge speciale ed i suoi istituti sono tipici della legislazione speciale.

Si introducono infatti figure sostitutive delle prerogative dell'ente locale, che ovviamente svolge il suo ruolo nell'amministrazione dei programmi e dei finanziamenti, ma in un contesto affatto speciale: i poteri del Ministro; amministrazione attiva da parte della Commissione per Roma capitale; ufficio del programma presso la Presidenza; Consiglio dei ministri con poteri sostitutivi, in alcune circostanze che potrebbero realizzarsi; procedure accelerate, alcune delle quali sono a mio avviso singolari, come ad esempio quella che riguarda la variazione degli strumenti urbanistici a seguito di accordi di programma: occorre

che le deliberazioni di queste variazioni siano varate dal Consiglio comunale entro 30 giorni; decorso tale termine, la variazione si ritiene approvata.

Non entrerò per il momento nel merito delle innovazioni - lo farò in conclusione del mio intervento -; per il momento mi limito ad illustrare il contesto di un provvedimento che si introduce nel nostro ordinamento, ed ha il sapore di quella legislazione speciale che in questi ultimi due anni è passata nelle aule del Parlamento più che inserirsi nell'ordinamento consolidato e recentemente riformato per la parte relativa agli enti locali.

Alcuni istituti sono particolarmente coerenti con la legislazione speciale: accordo di programma, conferenza dei servizi; anche in questo caso sono delle estensioni di concetti e di nozioni che avevamo già visto, quali la questione dell'approvazione degli atti all'unanimità. Certamente ciò non sconvolge più di quanto non abbia finora sconvolto l'ordinamento la legge sui campionati mondiali di calcio, o quella per la Valtellina o la legge per le colombiane. Però siamo su quella strada, siamo all'interno di questa area di legislazione, probabilmente giustificabile per quanto riguarda la capitale, ma questo è il tipo di legge che stiamo approvando, almeno secondo la mia opinione.

Intorno a questo provvedimento mi permetterei allora di fare qualche osservazione e di chiedere al Ministro qualche delucidazione, perchè francamente riesce oscuro qualche passaggio a chi non è stato relatore fin dall'inizio, ma il Governo che ha proposto il provvedimento e che lo ha seguito passo passo nell'altro ramo del Parlamento troverà tali questioni più semplici di quanto non possano apparire al sottoscritto. Una prima questione riguarda i programmi cosiddetti successivi o integrativi, cioè quelli che seguono il primo programma. Mentre per il primo programma si applicano le norme previste dall'articolo 2, cioè entro quattro mesi il Consiglio comunale deve proporre il programma, che va all'esame della Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio o - su sua delega - dal Ministro per le aree urbane, per i successivi programmi previsti dall'ottavo comma dell'articolo 2 qual è la data di decorrenza dei quattro mesi, se questa è la procedura che bisogna approvare? Potrebbe essere una specie di ago nel pagliaio o di pelo nell'uovo, ma non è così indifferente la questione come potrebbe sembrare, perchè, se non esiste la norma, il pericolo che dopo il primo programma si rientri nella metodologia ordinaria di approvazione potrebbe essere reale. E allora non si capisce più perchè si debba inventare una legge che ha tutte le caratteristiche di una legge speciale, che però una volta fatto il primo programma - ovviamente limitato alle somme che abbiamo oggi a disposizione, mentre lo sviluppo di questa legge sarà molto più ampio - si ritorna senza una serie di procedure precise al metodo ordinario. Questo, a meno che non sia stata una scelta voluta, non mi sembra comprensibile; ma se è stata una scelta voluta allora bisognerebbe saperlo.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. I quattro mesi decorrono da quando sorge l'esigenza di modifica; tuttavia in sede di replica lo chiarirò meglio.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione.* Comunque non è un problema secondario e bisognerà poi trovare il modo di risolverlo.

Vorrei soffermarmi un attimo sui poteri del Ministro in quanto Presidente della Commissione e anche come singolo che ha i poteri che la legge gli conferisce. I poteri non sono secondari rispetto alle procedure, sono poteri forti, almeno io li giudico tali: come Presidente della Commissione approva il programma e ne ripartisce le somme; presiede la Commissione che è dotata di poteri sostitutivi di coordinamento e di controllo, ma anche di amministrazione attiva in qualche caso; propone gli atti al Consiglio dei Ministri; individua i soggetti competenti a realizzare le opere; vigila sull'accordo di programma; stende la relazione annuale al Parlamento; nomina i 35 componenti dell'Ufficio del programma che ha sede presso la Presidenza del Consiglio. A proposito di questo Ufficio, i cui compiti sono ignoti perchè la legge non li elenca, ma che si potrebbero desumere dall'intreccio delle norme precedenti, si potrebbe immaginare che esso affianchi la Commissione se questa è la sua funzione, che abbia poteri derivati dalle competenze della Commissione e dai poteri del Ministro; però tutto questo il disegno di legge non lo dice e si tratta comunque di uno strumento importante, uno strumento che durerà per anni, decenni, almeno quanto durerà il programma, per l'adempimento di una serie di impegni e di atti che devono realizzare il programma. Non è quindi una cosa secondaria.

Immagino che, non essendo i compiti prescritti dal disegno di legge, possano essere elencati e definiti in sede di costituzione dell'Ufficio, per la cui costituzione si applicano le norme della legge n. 400 del 1988 relativa alla Presidenza del Consiglio: il Presidente del Consiglio emette il decreto di concerto con il Ministro proponente del settore. Noto quindi una disomogeneità del provvedimento: a parte che dovevano essere precisati i poteri, ma anche ammesso che vengano definiti in sede di decreto di istituzione dell'Ufficio, non si capisce perchè con la stessa procedura con cui si stabilisce il funzionamento, la costituzione e le regole di organizzazione dell'Ufficio non si proceda anche alla nomina dei 35 addetti, che invece vengono nominati con un atto separato, con un decreto del Ministro per le aree urbane. Quindi, abbiamo la costituzione di un Ufficio in due tempi: si potrebbe anche arrivare alla conclusione che prima si nominano i 35 addetti con decreto del Ministro delle aree urbane e poi si istituisce un Ufficio con atto del Presidente del Consiglio che ne regola il funzionamento. Ma a parte il problema sul prima e sul dopo, che tuttavia non è secondario, mi domando perchè ci debbano essere due tempi e perchè con lo stesso decreto che stabilisce il funzionamento dell'Ufficio non vengano anche nominati i 35 addetti. Per me risulta abbastanza inspiegabile, considerato che il provvedimento richiama la procedura della legge n. 400 sulla Presidenza del Consiglio.

Credo che il Ministro potrà fornirmi dei chiarimenti al riguardo.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane.* È la stessa procedura seguita per il Dipartimento del Mezzogiorno.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione.*
Ho voluto sottolineare tale questione perchè vorrei capire il motivo per cui si sono adottate determinate procedure.

Gli articoli 7 ed 8 del provvedimento sono quelli sui quali più a lungo si è soffermata la mia attenzione; essi riguardano, rispettivamente, le indennità di espropriazione e la realizzazione del sistema direzionale orientale.

Per quanto concerne le indennità di esproprio, forse il provvedimento non poteva essere elaborato in maniera diversa. È abbastanza comprensibile, dal momento che non c'è una legge organica di disciplina, che si rinvii alla legge per Napoli, calcolata sulla rivalutazione del reddito dominicale, meno il 40 per cento. Si stabilisce poi che in caso di cessione volontaria non si applica la riduzione del 40 per cento. Mi è stato riferito che in base a tale meccanismo, per le aree che sono già state individuate, si arriva ad una valutazione che si aggira tra le 60.000 e le 80.000 lire al metro quadrato. Credo che questa sia una cifra accettabile.

Mi chiedo tuttavia perchè il Governo non abbia tenuto presente in misura maggiore il provvedimento di disciplina organica sulle espropriazioni già approvato dal Senato e ora in attesa di essere varato dalla Camera; in particolare mi domando se non si poteva adottare quel principio di indifferenza delle aree nei comparti scelti per il sistema direzionale orientale, dal momento che non si procede all'esproprio generalizzato. Ciò al fine di evitare pratiche discriminatorie fra le aree interessate dal sistema direzionale che l'intervento sulla base delle regole note per l'esproprio e della legge per Napoli potrebbe creare.

Ma il Governo e l'altro ramo del Parlamento hanno ritenuto di adottare questa scelta, decidendo di non procedere sulla strada indicata dal Senato nel disegno di legge cui ho fatto riferimento.

E vengo all'esame dell'articolo 8, relativo alla realizzazione del sistema direzionale orientale. Si tratta di realizzare un sistema direzionale in quattro quartieri della città: Pietralata, Tiburtina, Casilina e Torre Spaccata. Alla base di questo progetto vi è il piano regolatore di Roma del 1962; l'indice di fabbricazione è un metro cubo e mezzo per metro quadro; ho desunto questi dati da uno studio del comune di Roma, che ha affidato ad un consorzio lo studio del sistema direzionale orientale. Il consorzio è costituito dall'Italstat, dall'Ance, quindi da costruttori privati e da cooperative, con un mandato del 1983.

Si dovrebbero costruire 8 milioni di metri cubi di volume direzionale e quattro milioni circa di metri cubi residenziali sulle aree che ho prima ricordato. Tali aree appartengono al comune e allo Stato per circa 4.000 metri cubi - il comune di Roma è proprietario di Centocelle -; 300.000 metri cubi sono dell'Istituto autonomo case popolari; 3.500 metri cubi, una parte di Torre Spaccata, sono dell'Italstat; i rimanenti 6.500 metri cubi sono di proprietà privata, e appartengono a imprenditori costituiti in consorzi. Tipico è il caso di Pietralata, in cui vi sono 380 piccoli proprietari, riuniti però in un unico consorzio. Questo è un dato assai positivo, perchè altrimenti occorrerebbe contattare ciascun piccolo proprietario.

La superficie totale è di 800 ettari circa; l'area libera sarà però solo di 660 ettari, perchè circa 140 ettari sono già compromessi da un

ingente volume di costruito, abusivo e poi condonato. Proprio per questo motivo, l'esproprio generalizzato non può essere attuato.

A mio avviso la scelta adottata dal provvedimento in esame di non procedere, come invece era stato indicato dal comune di Roma, all'esproprio generalizzato, è giusta. Il comune di Roma, con delibera del 1° ottobre 1990, aveva approvato l'esproprio generalizzato; a pagina 3 di detta delibera si legge: «Acquisizione pubblica tramite esproprio, con restituzione al libero mercato attraverso asta pubblica». Per chi crede nell'esproprio generalizzato si tratta senz'altro di una delibera coerente: si opera la scelta dell'esproprio generalizzato di tutte le aree del comparto.

Anche in questo caso il testo approvato dalla Camera richiede una precisazione, perchè non segue questa strada e prevede un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione; quindi non tutti, ma solo quelli finalizzati ai programmi.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*, Quelli che sceglie il comune.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione*. E cessione non solo tramite asta pubblica, ma anche tramite asta pubblica.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*, Anche in questo caso sceglie il comune.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione*. Diamo al comune la facoltà di scegliere l'asta pubblica o meno e quindi di ricorrere anche alla trattativa privata, alla concessione o ad altre forme. La norma prevede che tutte le altre forme sono ammesse e pertanto in qualche caso si potrà far ricorso all'asta pubblica mentre in altri casi no; mi si consentirà di dire che l'assunto è un po' pericoloso e potrebbe dar vita a talune discriminazioni. Mi chiedo inoltre se sia giusto espropriare per cedere ad altri, espropriare un privato per cedere ad un altro privato con un sistema non garantito. Io pongo delle questioni e se voi mi convincete che ho torto per me va bene, ma questo è un dubbio che viene dal disegno di legge.

Il terzo comma dell'articolo 8 chiarisce la questione o la complica ulteriormente? Esso prevede che per la realizzazione del sistema direzionale orientale si applica l'articolo 27 della legge n. 865 del 1971; in questa Commissione ci sono sindaci, esperti in diritto e quindi mi diranno loro cosa ciò vuol dire esattamente. L'articolo 27 della legge n. 865 era stato originariamente proposto per i cosiddetti piani o insediamenti produttivi; il provvedimento che stiamo discutendo li estende anche al terziario e al direzionale, per cui con la procedura dell'articolo 27 si affronta anche il problema del direzionale, cioè della realizzazione dello SDO. Questo articolo della legge n. 865 prevede che il 50 per cento delle aree deve essere ceduto con diritto di superficie e l'altro 50 per cento in proprietà e concede la preferenza agli enti pubblici e alle aziende a partecipazione statale per i programmi approvati dal CIPE. Siccome i nomi sono scritti nella relazione dello

stesso comune di Roma succede che l'Italstat, tanto per citare un nome noto, che è proprietaria di Torre Spaccata, viene espropriata e poi viene riassegnata in quanto ha una preferenza secondo l'articolo 27 della legge n. 865. Vorrei capire se questo è il meccanismo che noi andiamo ad approvare; probabilmente è anche giusto, ma se questo è il programma, queste sono le condizioni finanziarie e tecniche, le garanzie economiche che vengono richieste sono tali per cui ci vuole una grande impresa; allora non si capisce perchè non si appresti una procedura più veloce, ad esempio una convenzione tra comune e Italstat.

Mi pongo inoltre una domanda, che indirizzo al Governo. Chiedo se proprio la direttiva della CEE sugli appalti, la n. 440 del 1989, non c'entri niente con tutta questa procedura; infatti, se dovesse entrarci in qualche modo noi approveremmo una legge che non sta in piedi, perchè chiunque la potrebbe impugnare visto che la direttiva n. 440, essendo già legislazione italiana anche se non l'abbiamo recepita, consentirebbe a chiunque abbia interessi in tale zona di impugnare le norme di questo provvedimento.

Io mi pongo delle domande che credo siano delle serie riflessioni, ma se voi mi dimostrate che questa direttiva non c'entra niente per me va bene, non sto a fare delle storie. Tuttavia sono argomenti importanti che richiedono una ulteriore riflessione da parte di tutti.

L'articolo 9 riguarda disposizioni varie, che nell'economia del disegno di legge si capisce per quale motivo vengono introdotte, ma sono una serie di norme fuori programma, relative ad acquisti e cessioni, che erano contenute in un decreto-legge decaduto, ma che nulla hanno a che vedere con la logica di questo provvedimento. Faccio l'esempio dell'esproprio di Villa Ada o dello stanziamento dei 10 miliardi per il gestionamento del traffico, che è addirittura una cosa ridicola; quei 10 miliardi sono buttati via e l'articolo 9 prevede una serie di interventi un po' raffazzonati. Se si poteva eliminare l'articolo 9 e approvare una legge un po' più snella anche stilisticamente sarebbe stato meglio.

Concludo il mio intervento dicendo che questo è un provvedimento importante il cui senso generale è condivisibile, sia per quello che prevede sia per quello che in prospettiva consentirà di fare nei prossimi decenni. Senatore Acquaviva, questa non è una legge «*una tantum*», ma si introduce nell'ordinamento, sovvertendolo in qualche parte; lei nella sua relazione ha parlato di uno scrupoloso rispetto dei principi dell'ordinamento.

ACQUAVIVA, relatore alle Commissioni riunite per l'8^a Commissione. Si fa per dire.

GOLFARI, relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione. Si è voluto fare apparire, come dicevo all'inizio del mio intervento, questa come una legge non speciale: bisogna invece prendere atto che si tratta di una legge straordinaria che sovverte molti istituti della normale amministrazione.

Mi chiedo perciò, signor Ministro, onorevoli colleghi, se non si debba, proprio per i motivi che ho già indicato, procedere a qualche aggiustamento agli articoli 5, 7 ed 8.

Attendo in ogni caso la replica del Governo; forse la mia opinione potrebbe essere frutto di una lettura affrettata del provvedimento.

Il Ministro, ho letto sulla stampa, è molto orgoglioso di questo provvedimento, e in un certo senso giustamente: ne ha parlato in un articolo del 17 ottobre, apparso su «La Repubblica», in toni per la verità che mi sono sembrati un po' enfatici. Citando «Le città invisibili» di Calvino, signor Ministro, lei scriveva che al momento giusto, sotto forme diverse una città deve ritrovare «i propri dei».

Anche io mi auguro che sia davvero così.

PRESIDENTE. Vorrei comunicare alle Commissioni i pareri pervenuti sul disegno di legge.

La Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che, sul piano interpretativo:

a) il riferimento contenuto all'articolo 8, comma 2, all'asta pubblica sia inteso nel senso che tale procedura rappresenta uno strumento ulteriore a disposizione del comune, aggiuntivo rispetto a quelli utilizzabili ai sensi della legge n. 865 del 1971 per la cessione in proprietà delle aree espropriate;

b) come disposto dall'articolo 27 della legge n. 865 del 1971, cui fa rinvio il comma 3 dello stesso articolo 8, la preferenza accordata alle istanze presentate da aziende a partecipazione statale si riferisca ai soli beni compresi nei programmi approvati dal CIPE.

Resta inteso che tale normativa non deve determinare un trattamento privilegiato per le aziende a partecipazione statale, tale da dar luogo ad un contrasto con la normativa comunitaria in tema di appalti».

Il parere della Commissione igiene e sanità è favorevole, e così pure quelli della Commissione per le questioni regionali, della Commissione finanze e della Commissione pubblica istruzione.

Il parere della Commissione giustizia è il seguente:

«La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, appare tecnicamente poco corretto e politicamente inopportuno, all'articolo 7 (Indennità di espropriazione), richiamare la legge n. 2892 del gennaio 1885: infatti, anche perchè approvate proprio da questo ramo del Parlamento, è preferibile richiamare le disposizioni in materia contenute nel testo unificato, inviato alla Camera dei deputati nell'agosto di quest'anno (Atto Camera n. 5036)».

Ricordo che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge. Sulla base di alcune informazioni che mi sono state comunicate in via informale, tale parere, che dovrebbe pervenire tra breve, sarebbe negativo sulla parte relativa all'utilizzo dei residui passivi.

SPECCHIA. Signor Presidente, sono dell'opinione che non si possa procedere fin quando non ci sia giunto il parere della 5^a Commissione. Se tale parere dovesse essere negativo, potremmo infatti pensare di dare una diversa organizzazione ai nostri lavori.

Pertanto a nome del mio Gruppo, chiedo una breve sospensione dei lavori in attesa del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Poichè, come dicevo, il parere della Commissione bilancio dovrebbe pervenire tra breve, potremmo accedere alla richiesta avanzata dal senatore Specchia e sospendere brevemente la seduta.

PAGANI. È evidente che anche il tono degli interventi può subire delle variazioni a seconda che siamo in sede redigente o in sede referente. Penso quindi che sia opportuna una breve sospensione per acquisire il parere della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, sospendo la seduta in attesa di acquisire il parere della 5^a Commissione permanente.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,40 e sono ripresi alle ore 18.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sul piano formale non ci è giunta alcuna comunicazione ufficiale del parere della 5^a Commissione, ma abbiamo soltanto una bozza non firmata, che si può ritenere vincolante moralmente e politicamente ma che non si ritiene vincolante dal punto di vista regolamentare.

Quindi, d'accordo anche con il senatore Pagani, presidente della 13^a Commissione, avremmo deciso di continuare i lavori in sede redigente per questa sera; questa sera non sarà chiusa la discussione generale perchè non vogliamo forzare il dibattito, però il senso di responsabilità che contraddistingue sempre i lavori del Senato deve prevalere e non possiamo farci sorprendere dall'arrivo della legge finanziaria con un tale provvedimento ancora *in itinere*. Infatti, possiamo polemizzare e discutere animatamente su questo provvedimento, ma non ne possiamo negare l'importanza, e lo ha detto anche il relatore Golfari che ha usato degli accenti critici; anche la recente riunione dei Capi di Governo della CEE ha fatto riconoscere questa esigenza e chi di voi è stato in altre capitali d'Europa si rende conto del divario che dobbiamo superare.

Pertanto vorrei pregare gli onorevoli colleghi di continuare i lavori in sede redigente; nel momento in cui riprenderemo i lavori, probabilmente il 6 novembre, non escludo la possibilità di sedute notturne per recuperare il tempo perduto. Prego quindi i colleghi senatori di tener conto di questo in quanto la finanziaria non può coglierci con questo provvedimento ancora in discussione.

Detto questo, dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO. Signor Presidente, credo che non ci sia alcun dubbio sull'importanza di questo disegno di legge, che d'altra parte ci viene confermata con sufficiente chiarezza dall'ampio articolo 1 che ne indica

gli obiettivi. La proposta che proviene dalla Camera dei deputati ha il carattere di un intervento del tutto speciale, con organi e procedure particolari in qualche modo correlati alla complessità dell'intervento stesso. Parlo a colleghi che conoscono questa materia e credo che nessuno abbia mai immaginato di poter ricostruire la Valtellina o una zona terremotata adottando provvedimenti ordinari. Si tratta quindi di intervenire in un tessuto urbano deteriorato con un intervento di grande prospettiva e di grande importanza, che necessariamente comporta una serie di lavori e di attività che non possono certamente essere affrontati immaginando di utilizzare le leggi ordinarie a nostra disposizione.

Quindi, non mi porrei il problema se si tratta di una legge speciale non rispettosa in modo scrupoloso dell'ordinamento; ho notato questa battuta del collega Golfari, è quindi opportuno precisare che le leggi speciali sono per l'appunto tali in quanto necessariamente utilizzano strumenti diversificati da quelli ordinari; certo è importante che la legge speciale rispetti i principi generali dell'ordinamento, e per quanto riguarda questi non mi sembra che possano essere avanzate contestazioni al disegno di legge in discussione.

Mi pare che tutta la nostra attenzione si vada centrando, anche in riferimento alle possibili determinazioni della Commissione bilancio, sul problema della definizione complessiva dell'onere del disegno di legge; ma io credo che nessuno abbia considerato con attenzione che qui si innesta una procedura in base alla quale l'onere complessivo allo stato attuale non è determinabile. Se leggiamo attentamente l'articolo 2 ci rendiamo conto che non essendo definito il programma generale dell'intervento, subordinato ad una serie di garanzie di interventi indicati con molta cura nell'articolo 2, allo stato attuale non si è in grado di indicare un'ipotetica spesa complessiva mediante la quale realizzare l'intervento straordinario per Roma capitale.

È previsto il Dipartimento presso il Consiglio dei Ministri con la Commissione per Roma capitale, composta sul modello del Comitato dei Ministri per la difesa del suolo; poi c'è il collegamento diretto con le autonomie locali, un passaggio indispensabile tenendo presente tra l'altro che il programma viene definito dallo Stato. In questo momento è presente un collega che ha avuto alte responsabilità nella gestione del comune di Roma, che sa meglio di noi come in realtà un intervento eccezionale per realizzare in termini moderni e adeguati alle esigenze del suo ruolo la capitale del Paese, debba partire anzitutto da una proposta del comune.

Nel disegno di legge ci sono infatti una serie di garanzie previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 che vorrei ricordare ai colleghi, laddove si dice che la Commissione per Roma capitale, entro 90 giorni dalla data del ricevimento del programma degli interventi, procede alla armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma capitale; questo programma viene trasmesso alla regione, alla provincia e al comune, che possono esprimere le loro osservazioni. Trascorso il termine di 30 giorni la Commissione per Roma capitale approva il programma (è questo il momento in cui c'è la quantificazione dell'onere) e provvede alla ripartizione per settori delle risorse.

Inoltre, è prevista tutta una serie di altri interventi, financo quello del Consiglio dei Ministri, qualora l'approvazione del programma da parte della Commissione non sia assunta all'unanimità; quella del Consiglio dei Ministri è una partecipazione che si collega direttamente al discorso degli stanziamenti e quindi della realizzazione dei diversi impegni secondo i tempi previsti dal nostro sistema finanziario.

Quanto all'accordo di programma, credo si sia largamente discusso, lo stesso relatore ne ha condiviso lo spirito e il sistema attraverso il quale esso si realizza.

Sono state sollevate poi obiezioni in ordine all'indennità di espropriazione. Io comprendo benissimo le osservazioni fatte dal collega Golfari al riguardo; noi apparteniamo, infatti, ad una Camera che ha già approvato una nuova normativa sugli espropri e quindi mi rendo conto che, per quanto ci concerne, sarebbe auspicabile che l'indicazione del metodo di intervento in materia di indennità di espropriazione fosse coerente con quanto il Senato ha stabilito. Tuttavia, dobbiamo considerare il fatto che la Camera dei deputati, che ci trasmette questo disegno di legge, non ha ancora esaminato quel provvedimento da noi varato e conseguentemente si è collocata su una linea diversa rispetto alla proposta da noi fatta.

A questo riguardo, però, si pone un problema abbastanza delicato e ringrazio il presidente Bernardi per averlo sollevato. Il fatto è che se noi non approviamo questo disegno di legge prima della sessione di bilancio, in pratica, vanifichiamo tutto lo sforzo che si sta facendo per accelerare i tempi e per giungere ad un risultato positivo. Conseguentemente, il criterio proposto per quanto riguarda l'indennità di espropriazione, che è un criterio che non intacca minimamente le regole di carattere generale, va anch'esso considerato nell'ambito di una regolamentazione speciale che probabilmente si differenzierà sia da quella attuale dettata dalla legge per Napoli, sia dalla normativa che il Senato ha licenziato e che, qualora dovesse essere ratificata dalla Camera dei deputati, introdurrà un sistema nuovo, non applicabile però al comune di Roma poichè rispetto ad esso abbiamo approvato una procedura *sui generis*. Se infatti volessimo aspettare di sapere qual è il criterio di carattere generale, allora dovremmo interrompere l'esame del provvedimento, rinviandolo a chissà quale epoca perchè non sappiamo come e quando potrà venir fuori l'indicazione definitiva, da parte del Parlamento, in materia di indennità d'esproprio.

In questa situazione, dunque, se le nostre due Commissioni ritengono - come io credo sia opportuno, necessario ed indispensabile - di dover avviare a soluzione il problema dell'adeguamento, in termini moderni, delle strutture della città di Roma capitale, allora occorre definire con gran rapidità questa normativa prima della scadenza di quei termini che consentono di applicare la legge finanziaria in atto.

Se questo non riusciamo a fare, ci assumiamo la responsabilità di un rinvio grave rispetto ad una situazione che è urgente e che, tra l'altro, è stata sufficientemente approfondita anche dagli organi regionali, provinciali e comunali. Essa è pertanto matura, manca soltanto la definizione di una norma speciale, e ciò è responsabilità esclusiva di questo ramo del Parlamento.

VETERE. Signor Presidente, vorrei fare alcune brevi considerazioni, riservandomi di intervenire poi più dettagliatamente nel corso della prossima seduta.

Anch'io sono del parere che si debba varare il disegno di legge in esame prima dell'inizio della sessione di bilancio. Deve essere chiaro però che se noi siamo a questo punto è perchè per quattro, cinque anni abbiamo pestato l'acqua nel mortaio e non certo per responsabilità della parte politica cui appartengo o mia personale.

Noi, dunque, vogliamo arrivare ad una conclusione positiva di questa vicenda perchè è qualcosa che ci appartiene, anche se non rinunceremo a fare alcune osservazioni, relativamente a due questioni che non possono non essere sottoposte all'attenzione dei colleghi, le quali però - lo anticipo - non comportano una modifica del provvedimento, bensì un impegno serio sul comportamento da tenere.

Questo, infatti, è un disegno di legge che sentiamo nostro prima ancora di chiunque altro l'abbia presentato; naturalmente, ciò non significa che le cose dette dal senatore Golfari o da altri non abbiano senso o che le osservazioni fatte dalla Commissione bilancio siano ininfluenti; dobbiamo fare in modo di arrivare rapidamente ad una conclusione che rappresenti qualcosa di solido e permanente ed evitare che - come già vedo sta accadendo - le decisioni siano adottate al di fuori delle aule parlamentari.

Sarà consentito poi anche a me fare un po' di storia, visto che il collega Acquaviva, nella sua relazione, è partito da un certo punto e che parecchie pagine lui non le ha scritte, ma io sì e quindi intendo ricordarle.

PRESIDENTE. L'importante è che vi sia la volontà di pervenire rapidamente all'approvazione del provvedimento e mi fa piacere che il senatore Vetere abbia ribadito, a nome del suo Gruppo, l'impegno a licenziarlo prima che inizi l'esame dei documenti di bilancio.

Prima di concludere, avverto i colleghi che eventuali emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 5 novembre.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, che prevedibilmente potrà tenersi il prossimo 6 novembre.

I lavori terminano alle ore 18,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO